



POLIZZA RC DEL PRODOTTO DIFETTOSO

OGGETTO DELLA GARANZIA:

La disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi è stata radicalmente innovata dalla **Direttiva Comunitaria n. 374 / 1985**, e dal **D. Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo)**.

Le norme si ispirano al principio fondamentale secondo cui ogni prodotto industriale, qualunque sia l'uso a cui è destinato, deve poter essere utilizzato in **condizioni di sicurezza**, e l'art. 6 della direttiva comunitaria precisa che *“un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze”*.

Il concetto di sicurezza del prodotto è stato concepito pertanto in modo molto ampio, al fine di proteggere totalmente il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni, introducendo di fatto una sorta di responsabilità oggettiva a carico del produttore, ossia indipendente dalla colpa, secondo cui il danneggiato dovrà solo dimostrare il danno subito, il difetto del prodotto e il nesso di causalità fra danno e difetto, e questo comporta un aumento considerevole dei danni imputabili al produttore.

In questo contesto il mercato assicurativo propone una copertura specifica denominata **polizza RC Prodotto** che rappresenta un importante strumento a tutela del patrimonio aziendale, ancor più importante in una fase di cambiamento che rende l'imprenditore più vulnerabile e soggetto ad involontari errori commessi in buona fede.

La stipula di tale polizza non deve però avere come obiettivo quello di alleggerire i costi e/o gli oneri derivanti dal recepimento della normativa, in quanto il contratto di responsabilità civile prodotti non è uno strumento sostitutivo al recepimento della direttiva. La copertura assicurativa è valida solo se è attuata questa premessa.

Le polizze RC Prodotto sono strutturate secondo la formula **“Claims made”** e coprono tutti i danni le cui richieste di risarcimento siano ricevute dalla ditta assicurata durante il periodo di efficacia della polizza, per tutti i prodotti messi in circolazione in qualsiasi epoca e per i danni cagionati in qualsiasi momento passato (retroattività illimitata), salvo diverso accordo con gli assicuratori.

QUESTE POLIZZE ESCLUDONO IN GENERE :

1. i danni subiti dal prodotto difettoso;
2. le spese di riparazione e sostituzione;
3. le spese di ritiro dei prodotti dal mercato;
4. i danni causati ad altri prodotti di cui sono parti inscindibili;
5. i danni da inquinamento in genere.

Si tratta comunque di esclusioni derogabili con appositi patti speciali, ad eccezione di quella relativa ai danni subiti dal prodotto difettoso che resta sempre un rischio d'impresa.

Una particolare attenzione è richiesta per l'esportazione di prodotti in USA e CANADA, Paesi dove la giurisprudenza è molto più severa rispetto al resto del Mondo ed i risarcimenti possono anche essere di carattere punitivo. In tale scenario sarà utile considerare Compagnie Assicuratrici che siano costituite in tali Paesi (quindi con uffici e rappresentanze locali).